



REPUBBLICA ITALIANA

N. 845/94

Reg.Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg.Sez.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA

N. 700

Reg.Sent.

SEZIONE I

Anno

2002

composto dai Signori:

Dott. Bartolomeo Perricone

- Presidente

Dott.ssa Rosaria Trizzino

- Consigliere

Dott. Alberto Pasi

- Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 845/94 proposto dal Dott. MASSIMO BONAVIDA,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Fanzini e Paola Marzocchi e
presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bologna, Via S. Stefano n.
43

contro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA e

CO.RE.CO-Bologna – non costituiti -

per l'annullamento

delle ordinanze del Comitato Regionale di controllo dell'Emilia-Romagna n.
94/002263 e n. 2536/52743 entrambe del 7 febbraio 1994 con le quali sono
state annullate rispettivamente le delibere della giunta del Comune di
Cesena n. 2488 del 14.12.93 e n. 2487 del 14.12.83 portanti liquidazione dei

diritti di rogito.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore Cons. Alberto Pasi e udito altresì l'Avv. P. Marzocchi per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con l'epigrafato ricorso il dott. Massimo Bonavita, già Vicesegretario del Comune di Cesena, contesta l'annullamento, disposto dal Co.Re.Co dell'Emilia Romagna con ordinanze nn. 94/002263 e 2536/52743 del 7 febbraio 1994, delle delibere comunali di liquidazione dei diritti di rogito relativi ad alcuni periodi di reggenza, sul presupposto che, secondo l'art. 41 della L. 312/80, il parametro dello stipendio annuale in godimento debba essere rapportato ai periodi di servizio effettivo e, quindi, nella fattispecie, di reggenza, e non all'intero anno, come ritenuto dal Comune.

La causa passa in decisione all'odierna pubblica udienza.

Il "thema decidendum" è dunque il significato da attribuire all'espressione "stipendio in godimento", ai fini della liquidazione dei diritti di rogito ai segretari comunali nella misura del 75% dell'ammontare globale entro il limite massimo di un terzo dello stipendio stesso e, segnatamente, se tale parametro debba essere rapportato ai periodi di servizio (nella fattispecie di reggenza), come ritenuto dall'organo di controllo, ovvero inteso comunque come stipendio globale annuo, come ritenuto dal Comune di Cesena e dal ricorrente.

La questione, dapprima controversa in giurisprudenza, è stata infine risolta in quest'ultimo senso, muovendo da un esame comparato del previgente art.

41 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante la disciplina del medesimo oggetto, con la formulazione dell'attuale art. 41 della legge n. 312/80, dal quale è stato espunto ogni riferimento alla retribuzione in dodicesimi, e, pertanto, alla durata della attività di servizio effettivamente prestata.

Ciò anche in considerazione della circostanza che, mentre secondo la legge n. 604/62 la compartecipazione ai diritti di segreteria concerneva, oltre ai diritti di rogito, un'ampia categoria di certificazioni amministrative, nella legge n. 312/80, invece, la compartecipazione stessa riguarda esclusivamente i diritti di rogito conseguenti alla specifica attività rogante del segretario, svincolata dal periodo di reggenza della sede e dall'avvicinarsi nelle singole sedi dei segretari (Cfr. Cons. Stato, I^a, 22.2.88 n. 2407; TAR Emilia Romagna, Parma, 18.11.87 n. 328 e 31.8.90 n. 260; TAR Lazio, I^a ter, 7.12.89 n. 175; TAR Liguria 2.9.86 n. 295; TAR Lombardia, Brescia, 9.7.91 n. 504 e, più di recente, Consiglio di Stato, Sezione V, 18 aprile 1996, n. 441).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, nell'unico motivo dedotto e, per l'effetto, devono annullarsi gli atti impugnati.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2002

f.to Bartolomeo Perricone

Presidente

f.to Alberto Pasi

Cons.rel.est.

Depositata in Segreteria in data 09 MAG 2002

Bologna, li 09 MAG 2002

Il Segretario

f.to Livia Monari